

## Tagli alle paghe dei medici e comportamenti antisindacali **Respinto il ricorso di sette sigle contro Regione e commissario**

Nel mirino era finita la rideterminazione dei fondi contrattuali 2014

### CATANZARO

Il Tribunale del Lavoro ha respinto il ricorso di una serie di sigle sindacali che chiedevano di dichiarare antisindacale il comportamento della Regione e del commissario ad acta per il piano di rientro, Massimo Scura, in relazione all'adozione del decreto 104 del 24 novembre scorso sulle "linee di indirizzo per la corretta rideterminazione dei fondi contrattuali dell'anno 2014, aventi rilevanza sui costi del personale". Condannati i ricor-

renti anche al pagamento delle spese di giudizio.

Il procedimento definito dal giudice Paola Ciriaco era stato promosso da Fvm (Federazione veterinari e medici), Cimo, Sinafo, Fassid, Aaroi-Emac, Aupi e Anaao Assomed, secondo i quali sarebbe stato violato il contratto collettivo di lavoro della dirigenza medica che pre-

**Il giudice del lavoro di Catanzaro ha rilevato il difetto di legittimazione passiva**

vede l'informativa preventiva del sindacato e la preliminare concertazione dei criteri generali per la rideterminazione dei fondi integrativi oltre all'obbligo di contrattazione in tema di utilizzo di risorse regionali. Da qui la richiesta di dichiarazione di comportamento antisindacale e la conseguente condanna alla rimozione degli effetti del provvedimento, che consistono nel taglio lineare dei fondi da destinare al trattamento retributivo dei medici nel suo complesso e non solo relativamente a quello accessorio.

Il giudice ha basto il proprio rigetto sul presupposto del difetto di legittimazione passiva

della Regione e del commissario ad acta. Infatti, considerato che il decreto è stato adottato dal commissario (e non dalla Regione) e che «la struttura commissariale è da considerarsi amministrazione statale», secondo il giudice Ciriaco «non può in questa sede essere invocata la tutela avverso i comportamenti antisindacali ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, trattandosi di atti posti in essere da un organo dello Stato che non riveste la qualità di datore di lavoro dei rappresentanti delle organizzazioni ricorrenti». Infatti, conclude il giudice, «la legittimazione passiva alla speciale azione disciplinata dall'art. 29 della legge 300 del 1970 spetta esclusivamente al datore di lavoro, che è il solo possibile destinatario dell'ordine di cessare dal comportamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti». ◀ (g.l.r.)

